



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante *“Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta”* di seguito indicato come *“Regolamento”*;
- VISTI** in particolare l’articolo 6 del Regolamento, che prevede che il Foglio di condizioni per la costruzione delle dighe comprenda anche disposizioni per le prestazioni del collaudo delle dighe, l’articolo 13 del Regolamento, che dispone che per le dighe *“l’invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di massimo vaso sarà consentito per la prima volta in occasione del collaudo”* e l’articolo 14 del medesimo Regolamento, che detta la disciplina generale di tale collaudo speciale con riferimento alla nomina della commissione, alla relativa composizione e alle spese per il collaudo stesso e ai compensi spettanti ai collaudatori poste *“a carico del richiedente la concessione o concessionario”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 4 dicembre 1987, n. 352, che ha dettato ulteriori disposizioni e precisazioni, in relazione ad intervenute modifiche normative, relativamente alla composizione di tale commissione di collaudo speciale e ai relativi compiti;
- VISTO** il parere del Consiglio di Stato n.2356/2004 reso dalla II Sezione, nell’adunanza del 31 marzo 2004 nei confronti del Registro italiano dighe, relativamente all’organo titolato a disporre la nomina della commissione di collaudo speciale in argomento;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 recante il *“Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183”* e, in particolare, l’articolo 24 relativo ai compiti del Servizio nazionale dighe ora trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTO** il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante *“Misure urgenti in materia di dighe”* e, in particolare gli articoli 1 e 2 relativi all’approvazione tecnica dei progetti delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di vaso superiore a 1.000.000 di metri cubi (di seguito *“grandi dighe”*) e alla nuova regolamentazione da emanarsi per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l’esercizio e la dismissione delle dighe in sostituzione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
- VISTO** l’articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 69 convertito con legge 5 agosto 2022, n. 108 recante modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 compreso il collaudo speciale;

- VISTE** la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, recante “*Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe*”;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*” e, in particolare, gli articoli 89, 90 e 91 relativi al riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di dighe e traverse;
- VISTO** il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali*” e in particolare l’articolo 4 relativo ai procedimenti di rivalutazione della sicurezza sismica e idrologico – idraulica delle dighe;
- VISTO** il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l’articolo 2, commi 170, 171, 172, 173, 175 che ha disposto la soppressione del Registro italiano dighe e il trasferimento delle relative funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 relativi ai procedimenti tecnici su impianti di ritenuta esistenti;
- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile, 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 8 luglio 2014, recante “*Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)*”;
- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018, recante “*Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni*” e in particolare il cap.8 relativo al collaudo statico delle strutture soggette alle medesime norme tecnico;
- VISTI** i pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici espressi con voti n.155/2010 e 4/2018, che hanno confermato che il collaudo speciale delle dighe è uno speciale tipo di collaudo di sicurezza assimilabile al collaudo statico delle strutture soggette alle norme tecniche sulle costruzioni;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici*” e in particolare l’articolo 30 dell’allegato II.14, relativo al collaudo statico, che ha confermato al comma 2 le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale, anche detto speciale, delle dighe;
- VISTO** il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 recante l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni, compreso il collaudo statico, come aggiornato dall’allegato I.13 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;
- CONSIDERATO CHE** il collaudo speciale delle dighe rappresenta uno snodo cruciale per l’entrata in esercizio di grandi e complesse opere che consentono l’accumulo e l’utilizzo della risorsa idrica e che in particolare, il collaudo in questione ha lo scopo di verificare, a diga ultimata e a serbatoio artificiale pieno, che il comportamento dello sbarramento, delle opere di scarico e delle sponde del serbatoio, sia conforme alle previsioni progettuali e garantisca, con i

marginari stabiliti dalle norme tecniche di settore, la sicurezza delle popolazioni e dei territori di valle.

CONSIDERATO CHE, ai sensi del citato Regolamento, le suddette verifiche devono essere effettuate in base a un programma di cicli di invaso e di svaso controllati (“esercizio sperimentale” ex articolo 13 del Regolamento), a livelli crescenti fino al raggiungimento della massima quota idrica di regolazione prevista nel progetto approvato e che il collaudo speciale non può concludersi prima che il livello idrico del serbatoio raggiunga, almeno una volta, la quota massima di regolazione.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla materia delle funzioni e dei compensi spettanti ai collaudatori, relativamente ai collaudi ex articolo 14 del D.P.R. 1363 del 1° novembre 1959, non sussistono indicazioni che specificino nel dettaglio i compiti dei collaudatori ed i compensi ad essi spettanti per le funzioni di collaudo svolte e che, nel rispetto del principio di buon andamento, è opportuno colmare tale lacuna;

CONSIDERATO CHE il collaudo ex articolo 14 del D.P.R. 1363 del 1° novembre 1959 è assimilabile ad uno speciale collaudo statico o collaudo di sicurezza secondo i citati pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e che, pertanto, alcune disposizioni generali relative alle prestazioni del collaudo statico sono applicabili in via analogica al collaudo ex articolo 14 del Regolamento citato;

VISTA la proposta di Linee guida relativa al collaudo speciale ex articolo 14 del D.P.R. 1363/1959 delle “grandi dighe” redatta dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 12728 del 27/07/2017.

VISTO il parere n.72/2019 favorevole alla prosecuzione dell’iter per l’adozione delle succitate Linee guida, espresso dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, Sezione seconda, all’adunanza del 1° dicembre 2021;

VISTA la proposta di Linee Guida relative al collaudo speciale ex articolo 14 del D.P.R. 1363/1959 delle “grandi dighe” della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasmessa con nota prot. n. 367, del 8 gennaio 2024, redatta tenendo conto del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 1° dicembre 2021, dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e degli indirizzi parlamentari intervenuti in tema di collaudo delle dighe in relazione alle norme in materia di contrasto della siccità;

CONSIDERATO CHE la disciplina dello speciale collaudo degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) è definita dai vigenti articoli 6, 13, 14 e 15 del D.P.R. 1363/1959 e, per quanto riguarda i connessi “invasi sperimentali”, anche dall’articolo 24, comma 3, lettera f) del D.P.R. 85/1991 e che in attesa e in coordinamento con l’aggiornamento della regolamentazione tecnico-amministrativa in materia di sbarramenti di ritenuta, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, nonché in attesa di revisione delle norme tecniche sulle dighe di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2014, occorre procedere, anche in adesione ad atti di indirizzo parlamentare, all’emanazione di apposite Linee Guida volte ad armonizzare il procedimento di collaudo delle “grandi dighe”, ex articolo 14 del D.P.R. 1363/1959, con i principi generali in materia di collaudi e, in particolare, di collaudi di sicurezza disciplinati dalle norme emanate successivamente all’emanazione del suddetto Regolamento o, nello specifico, del collaudo statico delle strutture soggette alle norme tecniche sulle costruzioni, cui il collaudo speciale in questione è assimilabile, come da pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici citati ai punti che precedono;

RITENUTO CHE tali Linee Guida debbano essere finalizzate, in particolare, a definire i compiti della commissione del collaudo speciale, a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei componenti della commissione, i criteri preferenziali per la nomina, i

parametri per la determinazione dei compensi, delle spese e degli oneri accessori, rapportati al valore e alla complessità dell’opera nonché alla durata dell’impegno richiesto in rapporto a quella degli invasi sperimentali di cui all’articolo 13 del citato Regolamento e che, scopo delle Linee Guida è, parimenti, quello di rimuovere alcune incertezze applicative del citato articolo 14 conseguenti alla evoluzione - dal 1959 ad oggi - della legislazione, anche al fine di evitare applicazioni non uniformi per i lavori di costruzione o modifica di dighe da collaudarsi;

CONSIDERATO CHE i collaudi delle dighe di cui al citato articolo 14 del Regolamento riguardano in parte maggioritaria lavori non disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO CHE sussiste l’esigenza di adozione delle citate Linee Guida, al fine di disciplinare compiutamente le funzioni ed i compensi relativamente alla materia dei collaudi di cui all’articolo 14 del D.P.R. 1363/1959;


SU PROPOSTA del Direttore Generale della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche

DECRETA

ART. 1

1. Sono adottate le Linee Guida per il collaudo delle “grandi dighe”, di cui all’allegato A al presente decreto.
2. Il presente decreto, previa registrazione dell’Organo di controllo, unitamente all’allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Capo Dipartimento
Cons. Calogero Mauceri



Calogero Mauceri
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
17.01.2024 09:06:00
GMT+01:00